



# LINGUE E MIGRANTI NELL'AREA ALPINA E SUBALPINA OCCIDENTALE

*a cura di*

Michela Del Savio, Aline Pons, Matteo Rivoira

Edizioni dell'Orso

*Lingua, cultura, territorio*

Collana diretta da Tullio Telmon

*Volume pubblicato con il contributo dell'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Studi Umanistici – Progetto SALAM (Subalpine and Alpine Languages and Migrations), grazie a fondi della Compagnia di San Paolo*

I volumi pubblicati nella Collana sono sottoposti  
a un processo di *peer review* che ne attesta la validità scientifica

# Lingue e migranti nell'area alpina e subalpina occidentale

*a cura di*

Michela Del Savio, Aline Pons, Matteo Rivoira



Edizioni dell'Orso  
Alessandria

© 2019

Copyright by Edizioni dell'Orso s.r.l.  
via Rattazzi, 47 15121 Alessandria  
tel. 0131.252349 fax 0131.257567  
e-mail: [info@ediorso.it](mailto:info@ediorso.it)  
<http://www.ediorso.it>

Realizzazione editoriale e informatica di FRANCESCA CATTINA  
([francesca.cattina@gmail.com](mailto:francesca.cattina@gmail.com))

Grafica della copertina a cura di PAOLO FERRERO  
([paolo.ferrero@nethouse.it](mailto:paolo.ferrero@nethouse.it))

*È vietata la riproduzione, anche parziale, non autorizzata, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche a uso interno e didattico. L'illecito sarà penalmente perseguibile a norma dell'art. 171 della Legge n. 633 del 22.04.41*

ISSN 2611-3813  
ISBN 978-88-6274-988-6

# INDICE

<i>Introduzione</i> MICHELA DEL SAVIO, ALINE PONS, MATTEO RIVOIRA	IX
I. <i>Genti migranti</i>	
<i>Mobilità transfrontaliere nelle Alpi occidentali tra reti di relazione e effetti di sostituzione (dal Settecento alla metà del Novecento)</i> di LUIGI LORENZETTI	3
<i>Negoziare culture, lingue e diritti. I nuovi scenari del “ripopolamento alpino”</i> di ANDREA MEMBRETTI E PIER PAOLO VIAZZO	19
<i>Le Alpi occidentali italiane come meta di immigrazione nell’ultimo secolo: una rassegna preparatoria</i> di ALINE PONS	37
<i>Micro-migrazioni e metamorfosi possessorie nel Piemonte della Restaurazione</i> di ALBERTO CAVAGLION	61
<i>Migrazioni minerarie nelle comunità walser piemontesi: percorsi, effetti, rappresentazioni</i> di ROBERTA CLARA ZANINI	75
<i>“Gens de l’Ubaye, Gens du Piémont” sulle tracce di una frontiera invisibile</i> di LAURA FOSSATI	93
<i>Aspetti sociolinguistici delle migrazioni matrimoniali in Piemonte: calabrotte, bacialé e matrimoni misti nell’archivio di Nuto Revelli</i> di SILVIA GIORDANO	111
<i>La musealizzazione dei flussi migratori nell’esperienza del Museo Regionale dell’Emigrazione</i> di CARLOTTA COLOMBATTO	129

II. *Stranieri per legge*

- Migranti e stranieri nelle comunità alpine e occidentali  
e nella normativa sabauda fra Medioevo ed età moderna*  
di GIAN SAVINO PENE VIDARI 141
- Il regime giuridico degli ebrei in età moderna*  
di IDA FERRERO 151
- Definizione e presenza dello straniero negli statuti comunali medievali  
di area alpina e subalpina nord-occidentale. Prime osservazioni sui testi*  
di MICHELA DEL SAVIO 161

III. *Parole e lingue migranti*

- Piccole migrazioni: il piemontese e le lingue confinanti*  
di RICCARDO REGIS 185
- Lingue esportate e migrazioni storiche al di qua e al di là delle Alpi:  
qualche considerazione sul dialetto figun della Provenza*  
di FIORENZO TOSO 207
- Attraversamenti e migrazioni nel Canale di Sicilia dal Medioevo  
ai nostri giorni. Aspetti linguistici e sociali*  
di GIOVANNI RUFFINO 219
- Dinamiche di innovazione e conservazione connesse con la mobilità  
di alcune varietà della Barbagia di Ollolai (Nuoro)*  
di SIMONE PISANO 233
- I gerghi in Piemonte*  
di GUIDO CANEPA 249
- Codici storici della marginalità nell'Italia nord-occidentale*  
di ANDREA SCALA 275
- Prospettive di ricerca tra gli italiani di Londra*  
di MARGHERITA DI SALVO 289
- Emigrare nella Svizzera tedesca ieri e oggi:  
reti sociali e usi linguistici di immigrati italiani*  
di SILVIA NATALE E ALINE KUNZ 311
- Altre lingue, altri alunni, altri italiani:  
la scuola e il plurilinguismo in classe. Breve storia di un rapporto difficile*  
di NICOLA DUBERTI 329

<i>Il plurilinguismo nella classe italiana: dalla ricerca sull'immigrazione alle prospettive di sperimentazione e analisi nel contesto subalpino</i> di CECILIA ANDORNO E SILVIA SORDELLA	351
--	-----

#### IV. Suoni e voci in movimento

<i>Analisi morfologica e formulaica di repertori di tradizione orale e classificazione oicotipica: il caso dell'epica curda; con una nota introduttiva sul metodo comparativo in etnomusicologia</i> di GIULIA FERDEGHINI, CRISTINA GHIRARDINI E ILARIO MEANDRI	369
--	-----

<i>Variabilità morfologica, temporalità umana e uso del suono al Museo del paesaggio sonoro di Riva presso Chieri</i> di CRISTINA GHIRARDINI	395
---	-----

<i>Indice dei luoghi</i>	415
--------------------------	-----

<i>Indice dei gruppi e delle varietà linguistiche</i>	423
---	-----





IDA FERRERO\*  
Università di Torino

## IL REGIME GIURIDICO DEGLI EBREI IN ETÀ MODERNA

*Abstract: My contribution aims to focus on the evolution of the legal conditions of the Jewish population in the Kingdom of Sardinia, starting from the Statuti granted by Vittorio Amedeo VIII in 1430 up to the emancipation of 1848. The study has the goal to underline the changes regarding the regulation of the lives of the Jewish communities that experienced both improvements, innovations and strict limits.*

*Keywords: jewish population, Kingdom of Sardinia, Modern Age*

Il mio contributo si potrebbe aprire con una domanda: perché parlare della popolazione ebraica nell'ambito del tema 'stranieri e diritti'? Per rispondere a questo interrogativo è bene sottolineare, che seppure le diverse comunità ebraiche presenti sul territorio vi fossero stanziate da secoli, la vita delle stesse e lo status degli individui che le formavano era assimilabile a quello degli stranieri. Due giuristi ottocenteschi come Vigna ed Aliberti, trattando della storia della legislazione relativa alla popolazione ebraica nell'area piemontese, affermavano come «la nazione ebraica [fosse] nazione nomade, e senza patria, ma pur nazione perché d'indole, di costume, d'affetti dalla nostra distinti» (1846: 357). Si tratta di una brevissima descrizione che mette, però, bene in luce come la condizione della popolazione ebraica – pur da lungo residente sul territorio – fosse regolata in maniera simile a quella degli stranieri. Anche la scelta degli strumenti giuridici utilizzati per regolare i rapporti con la popolazione ebraica rifletteva questa impostazione: si stipulava, infatti, un contratto (chiamato condotta) tra il principe e la comunità ebraica attraverso il quale si otteneva il diritto a risiedere e commerciare per un determinato periodo all'interno del territorio, dietro il pagamento di un contributo. Si trattava infatti di disposizioni destinate a durare per un periodo limitato, con la necessità di essere rinnovate, che facevano sì che gli ebrei non avessero uno status assimilabile a quello degli altri sudditi: la loro permanenza nei domini sabaudi dipendeva infatti dalla reiterazione di questi patti, che sancivano un contratto personale tra il governante e le comunità ebraiche presenti sul territorio. Come sottolinea Montalcini (1884: 80), gli ebrei «non erano tenuti nello Stato se non come stranieri e come a stranieri si concedeva il permesso di abitar nello Stato».

Come si legge nel contributo di Mario Anfossi (1914: 1), le prime disposizioni di legge volte a regolare, in modo generale, la vita delle comunità ebraiche sono stati

\* ida.ferrero@unito.it.

gli statuti di Amedeo VIII del 1430, rivolti agli ebrei abitanti nei domini del conte da entrambi i versanti delle Alpi. Tali disposizioni si affiancavano alle condotte, stipulate con le diverse comunità e fornivano una serie di indicazioni generali destinate a regolare non solo i diritti e i doveri degli ebrei, ma anche i rapporti con il resto della popolazione. Nell'opera di Buraggi (1940: 10), si sottolinea come in realtà già nella prima edizione degli Statuti risalente al 1403 (Soffietti, Montanari 2008: 8) fosse incluso un paragrafo dedicato alla regolamentazione dei diritti e doveri degli ebrei presenti sul territorio. Luzzatto (1977: 284) riassume così le regole dedicate alla popolazione ebraica: «1. Si fa divieto agli ebrei di avere servi e serve cristiane. 2. Si fa divieto alle donne cristiane di allattare bambini ebrei. 3. Si fa divieto agli ebrei di comprare carne nel macello dei cristiani, ma si permette che ce ne sia uno [giorno] particolare per loro in cui l'uccisione della bestia sia effettuata secondo il loro rito. 4. Si fa obbligo agli ebrei maschi e femmine di portare un cerchio di stoffa rossa e bianca sugli abiti, affinché siano facilmente riconoscibili. 5. Si fa divieto ai cristiani di percuotere o insultare gli ebrei o di ingannarli nel commercio». Volino (1904: 19) evidenzia che la ragione manifestata per l'imposizione è sempre quella di limitare i contatti e l'integrazione della popolazione cristiana con quella di fede ebraica: in questo modo si perpetuava nel tempo il mantenimento di una condizione assimilabile a quella degli stranieri per gli ebrei.

La versione del 1430 includeva un ulteriore inasprimento per le regole concernenti la vita delle comunità ebraiche: si prevedeva infatti l'obbligo agli ebrei di abitare in un quartiere separato, con l'ingiunzione di non uscirne dal tramonto all'alba. Come osserva Luzzatto (1977: 285), tale cambiamento costituiva, sì, un'applicazione delle leggi ratificate dal Concilio Lateranense del 1215, ma testimoniava un aumento della popolazione ebraica in un solo quarto di secolo e sotto il regno dello stesso duca. L'incremento della popolazione poteva essere dovuto, come ipotizza Anfossi (1914: 5), al fatto che, nel 1410, molti ebrei fossero dovuti fuggire dalla Francia a causa della cacciata che avevano subito.

Tali disposizioni testimoniano anche l'esistenza di 'privilegi' già concessi in precedenza alle comunità ebraiche poiché il primo paragrafo delle disposizioni relative a *De Judaeis* era intitolato *Prefacio et revocacio privilegiorum suorum* e prevedeva che venissero revocati tutti gli accordi precedentemente stipulati con le comunità ebraiche<sup>1</sup>. Con riguardo, in particolare, alla città di Torino, l'esistenza di un patto già stipulato nel 1424 per la permanenza sul territorio è segnalato nell'opera di Luigi Cibrario (1855: 240), il quale riportava come la scelta di ammettere in città la popo-

<sup>1</sup> Il testo latino della disposizione era il seguente «Omnibus et singulis privilegiis, indultis seu literis per nos seu predecessores nostros ipsis iudeis universaliter vel particulariter sub quacunque verborum expressione seu forma quas et que hic haberi volumus sufficienter pro expressis in contrarium statutorum nostrorum presencium concessis, ad quorum seu quarum observacionem de iure non astringimur, et concedendis non obstantibus quibuscunque, que eciam in omnibus et singulis suis punctis et clausulis huiusmodi statutis nostris contrariis, ex nostra certa sciencia et ob Dei reverenciam, expresse hoc edicto perpetuo revocamus».

lazione ebraica fosse motivata dall'idea che la vicinanza con la popolazione cristiana potesse indurre gli ebrei a convertirsi o – più prosaicamente – per la possibilità di ottenere da loro prestiti di danaro ad un tasso più favorevole.

Anche nei diversi “capitoli e privilegi” accordati periodicamente – di solito ogni dieci anni – dal duca alle comunità ebraiche presenti nei loro domini trapelava apertamente una ragione materiale per la tolleranza loro accordata. Nel testo dei “capitoli e privilegi” concessi da Emanuele Filiberto nel giugno 1576 si motivava la scelta di permettere agli ebrei di risiedere nei domini ducali «per aver conosciuto per isperienza, che nei bisogni, che Noi abbiamo, di provvedere spesse volte a molte necessità, che occorrono per conservazione e mantenimento dello Stato nostro, ci possiamo prevalersi di essi Ebrei e che il commercio loro, per la penuria delli denari, che è in queste bande, è di molto giovamento a' nostri Popoli» (Duboin 1825: 300). I doveri imposti e le garanzie accordate si ripetono di dieci anni in dieci anni con pochi cambiamenti. Si chiedeva, *in primis*, di pagare come corrispettivo una sostanziosa somma di danaro, «l'annual censo a noi offerto de scudi tre millia l'anno d'oro in oro» (Duboin 1825: 305), di portare un segno di riconoscimento, di non tenere comportamenti che potessero essere «scandalosi per la fede cristiana». D'altro canto, erano, però, elencate una serie di disposizioni che parevano volte a permettere alle comunità presenti sul territorio di svolgere il più serenamente possibile la loro attività mercantile, ritenuta utile: come sottolinea Camillo Montalcini (1884: 79) «nelle loro mani era buona parte del commercio dello stato» e quindi si aveva interesse a far sì che potessero svolgerlo senza interferenze da parte degli altri cittadini. In particolare, si garantiva loro che i giudizi, sia civili sia penali, in cui erano coinvolti si tenessero innanzi al Conservatore. Si trattava di un magistrato istituito nel 1551 dal duca Carlo II, il quale aveva progressivamente avvocato a sé tutta l'amministrazione della giustizia riguardante gli ebrei: tale misura era pensata per offrire una garanzia di tutela agli interessi della comunità ma esasperava ancora di più la condizione efficacemente descritta da Anfossi (1914: 38) di «organo minore operante in una più vasta struttura, di un corpo chiuso fra altri corpi chiusi, sì, ma collegati fra di loro dal vincolo comune della dipendenza dalla medesima autorità civile-religiosa».

Non solo, mi pare significativo sottolineare come ci si preoccupasse di tutelare la conservazione dei patti stipulati con una disposizione che prevedeva che, nel caso in cui un ebreo avesse contravvenuto alle regole imposte con la condotta, la sanzione avrebbe dovuto colpire solo colui che aveva violato le regole e non l'intera comunità ebraica e come questo non avrebbe dovuto comportare lo scioglimento dei patti stipulati, neppure per il contravventore (Duboin 1825: 303-304). Di particolare interesse è il fatto che, in linea con lo status paragonabile a quello degli stranieri, si ribadisse nel tempo la proibizione di detenere beni immobili: al possesso di beni immobili era infatti collegato sì il pagamento di alcune tasse, ma anche il godimento di alcuni diritti che avrebbero determinato necessariamente la partecipazione di chi vi aveva accesso alla compagine statale, dalla quale, invece, si volevano escludere gli ebrei. Tale scelta rientrava, come sottolinea il celebre giurista De Vattel (1773: 307),

nelle facoltà del sovrano, il quale poteva scegliere se accordare o meno agli stranieri la possibilità di detenere beni immobili. Anche Vigna e Aliberti (1846: 357) sottolineavano come le comunità ebraiche restassero fuori «dal circolo della nazione che andava componendosi» e che l'esclusione dall'accesso alla proprietà immobiliare fosse dovuto al fatto che essa era «fonte d'ogni civico diritto».

Un'unica eccezione può essere rinvenuta nel 1572, in un decreto emanato dal duca Emanuele Filiberto e ricordato sia da Vigna e Aliberti (1848: 162) sia da Francesco Gambini (1815: 63), nel quale si prevedeva la possibilità per «gli Israeliti di comprare case e possessi per loro uso, sopportando però i carichi che per la rata d'essa casa occorreranno» (Montalcini 1884: 75-76). Si trattava, come sottolinea Salvatore Foà (1955: 85-97), di un decreto pensato inizialmente per attirare a Nizza, con la creazione di un porto franco, ricchi mercanti ebrei provenienti da altri paesi: il progetto iniziale non poté essere realizzato e si ridusse alla possibilità di creare nuovi 'banchi', in particolare per alcune famiglie di ebrei portoghesi provenienti da Ferrara. Come sottolinea Volino (1904: 31), si trattava in particolare dei banchi di Poirino, Chieri, Savigliano e Cuneo. La possibilità di accedere alla proprietà immobiliare ebbe, però, brevissima durata.

Mi pare comunque interessante sottolineare come – sempre in linea con l'idea di agevolare il più possibile le utili attività mercantili e di prestito di denaro – i capitoli che disciplinavano i rapporti con le comunità ebraiche prevedessero che essi potessero avere in garanzia per i loro prestiti non solo beni mobili ma anche immobili. Non solo, essi potevano anche ricevere in pagamento beni immobili, «aver, e ritener, e in pagamento togliere, ovvero per via di ragione farseli deliberare, ed essi goder e posseder e farne cosa propria»: l'unico punto in cui gli appartenenti alla comunità ebraica venivano assimilati a «li cittadini nostri Cristiani» era quello relativo al pagamento degli oneri reali e personali che gravavano sui beni immobili. Al termine del prestito o nel caso in cui li avessero ricevuti come pagamento, essi erano comunque obbligati a venderli entro un determinato periodo (Duboin 1825: 300).

Un inasprimento della segregazione della popolazione ebraica si ebbe il 2 agosto 1679, ad opera di Maria Giovanna Battista di Neamours, madre e tutrice di Vittorio Amedeo II, la quale decise di concentrare tutti gli ebrei presenti in città in uno spazio limitato, per cui «tutti gli hebrei abitanti in Torino si riducano ad abitare in una casa destinata per essi in un solo recinto» (Borelli 1681: 1259). La zona prescelta era quella occupata in precedenza da un ospedale per mendicanti (Marietti 1831: 125) alla quale si aggiunse poi nel Settecento il cosiddetto 'ghetto nuovo' nell'area di Piazza Carlina (Colombo 1975: 313). Per risiedere in quell'area era richiesto alla comunità il pagamento di una somma di denaro: il primo versamento del 1681 risultava essere di 6.000 lire (Foà 1963: 15).

Con la creazione dei ghetti e l'impossibilità per gli ebrei di avere accesso alla proprietà immobiliare si sviluppò il cosiddetto *ius cazacà* o *ius gazagà*. Tale espressione indicava nel linguaggio talmudico e giuridico il possesso di fatto su un bene, la signoria su di una cosa (Laras 1968: 35), e corrispondeva ad un diritto di locazione a lungo termine che presentava alcune caratteristiche della locazione ed alcune simili

alla proprietà: pur essendo, infatti, un diritto di locazione era però alienabile e trasferibile per successione, come il diritto di proprietà. Si trattava, infatti di un diritto *sui generis* che partecipava di alcune caratteristiche di diversi istituti (condominio, enfiteusi, usufrutto) e costituiva uno strumento utile e plasmabile a seconda delle esigenze contingenti. Tale diritto garantiva agli ebrei di non poter essere scacciati dagli immobili dai padroni di casa cristiani, i quali non potevano neppure aumentare le pigioni oltre una determinata soglia (Anfossi 1914: 32-33).

Le settecentesche Regie Costituzioni non comportarono modifiche di rilievo alla regolamentazione della vita delle comunità ebraiche: come fa notare Emanuele Artom (1950: 28), esse prevedevano una riduzione dei limiti alla libertà individuale, una conferma del divieto di detenere beni immobili, cui si aggiunse – nella versione del 1729 – l’obbligo esplicito, pena la confisca, di vendere gli stabili già posseduti. Si prevedeva, infatti, che, anche qualora si fosse avuto un bene immobile in conseguenza dell’esecuzione di un debito, si fosse costretti a venderlo entro il termine di un anno (Mantelli 1843: 129). Anche nella condotta stipulata nel 1724 (Duboin 1825: 422) si confermavano i privilegi accordati in precedenza e si ribadiva come «mai possano pretendere di ritenere beni stabili». Di particolare interesse è il fatto che, nel 1770, si accordasse agli ebrei la possibilità di prendere in affitto anche fuori dal ghetto «casi da terra» per le attività di filatura (Duboin 1825: 433). D’altro canto, però, nei luoghi in cui esisteva il ghetto, non era permesso recarsi alle filature prima del sorgere del sole e vigeva l’obbligo di ritirarsi prima dell’imbrunire (Volino 1904: 46).

Il divieto di possedere beni immobili ebbe importanti conseguenze sulla posizione femminile all’interno della comunità ebraica, poiché la dote rappresentava l’investimento più sicuro per una forma di ricchezza cui si aveva invece accesso, ovvero i capitali liquidi. La donna assumeva così una posizione basilare nella comunità: la dote era infatti il perno fondamentale del sistema di trasmissione della proprietà su cui ruotava l’economia delle famiglie che traeva il proprio sostentamento quasi esclusivamente dalle attività commerciali (Allegra 1996: 196-197).

Un caso concreto, che ben illustra le conseguenze del divieto di possedere beni immobili, è quello dell’ebrea saluzzese Eleonora Lattes (Duboin 1829: 630). Quest’ultima si era rivolta, nel 1729, al prefetto di Saluzzo contro Giuseppe Lattes al fine di ottenere una parte della dote, ma non potendo sostenere le spese processuali aveva chiesto di essere ammessa al «beneficio dei poveri», ovvero all’assistenza dell’avvocato dei poveri. Per ottenere tale beneficio era necessario, in base alle Regie Costituzioni del 1723, presentare una supplica al primo presidente del Senato allegando idonei attestati di povertà del sindaco del luogo di residenza confermati dal giudice competente sul territorio (Goria 2018: 140-141).

Una volta ricevuta la supplica, il primo presidente ne disponeva l’invio all’avvocato dei poveri per la redazione del parere di ammissione. Carlo Tommaso Demorra, avvocato generale dei poveri, preparò allora il suo parere, premurandosi *in primis* di sottolineare come la decisione sul caso di Eleonora Lattes sarebbe stata da applicare a tutte le future richieste di assistenza avanzate da ebrei. Egli

sottolineava, infatti, che si trattasse «di una previsione che avrebbe fatto stato e conseguenza a riguardo di tutti gli altri ebrei» (Duboin 1829: 630). La richiesta di Eleonora Lattes venne respinta sulla base di diverse ragioni: in primo luogo si sottolineava come tale tipo di beneficio non fosse tra quelli tradizionalmente accordati alle comunità ebraiche con le periodiche condotte, in secondo luogo come si ritenesse che si potesse obbligare gli avvocati a patrocinare gratuitamente i poveri ma non gli ebrei, e ricordava come fosse solito raccogliere all'interno delle comunità somme di danaro per provvedere ai vari bisogni e che, così, Eleonora Lattes avrebbe potuto fruire di tale ausilio. Da ultimo si richiamava il fatto che il patrimonio degli ebrei fosse costituito solo dal frutto dell'esercizio «delle loro arti e negozio» e non di beni immobili, a causa del divieto loro imposto, e come questo rendesse impossibile avere la documentazione che attestasse la povertà richiesta dalle Regie Costituzioni (Duboin 1829: 630).

Si tratta di un caso esemplificativo delle conseguenze, non solo economiche, che i limiti di accesso alla proprietà imposti alla popolazione ebraica riverberavano sulla vita sociale della comunità. È interessante evidenziare i cambiamenti intervenuti nel tempo su tale questione, sulla quale si esprimono anche Vigna e Aliberti (1848: 162), i quali sottolineano come, nel passato, il rifiuto dell'accesso agli ebrei al gratuito patrocinio era motivato dal fatto che fossero considerati come forestieri, affermavano infatti che «la base cardinale di tale esclusione essere dovrebbe la *forensità* degli Ebrei», ma come tali ragioni non potessero essere più addotte dal momento che – sin dalla codificazione civile – essi furono considerati sudditi. Non solo i due giuristi liberali invitavano ad ammettere anche la popolazione ebraica al gratuito patrocinio, «togliendo gli anacronismi coi tempi ormai incompatibili e dissonanti dall'opinione pubblica».

Con l'emanazione dei codici, a partire dal codice civile del 1837, la posizione giuridica degli ebrei nel Regno di Sardegna pare cambiare in parte. Persistono le limitazioni ma, in base al dettato dell'art. 18 del codice, anche gli ebrei paiono assurgere allo status di sudditi. Infatti si leggeva che «ogni suddito gode dei diritti civili, salvo che per proprio fatto ne sia decaduto. I non cattolici ne godono secondo le leggi, i regolamenti e gli usi che li riguardano. Lo stesso è degli ebrei». Conseguenza di questa equiparazione è, come sottolineano Vigna e Aliberti (1848: 19), che il regime delle condotte, già abolito di fatto, venne abolito anche di diritto. Il limite individuato per l'estensione del nuovo codice ai non cristiani era quello dello *ius singulare* appositamente pensato per le singole minoranze.

Ciononostante, va sottolineato che parte dell'opinione pubblica più conservatrice ed antisemita continuasse ad essere contraria ad estendere la possibilità di divenire proprietari di beni immobili anche agli ebrei: in particolare Francesco Gambini (1834: 137) affermava che le comunità ebraiche non avrebbero mai davvero acquisito importanza economica e sociale «finché la legge non permetterà loro d'invaderne la proprietà del suolo». Da queste parole emerge con chiarezza che il limite imposto alla proprietà aveva la conseguenza di escludere i sudditi di fede ebraica da una

piena partecipazione alla vita sociale e politica dello Stato, costringendoli così a rimanere in una posizione marginale.

Un cambiamento radicale della situazione si verificò soltanto con la dominazione napoleonica, quando venne estesa anche nei territori del Regno di Sardegna l'emancipazione degli ebrei, già avvenuta in Francia. Sin dal settembre 1791, agli ebrei francesi fu garantita la cittadinanza francese, «l'ebreo nato o naturalizzato in Francia non fu più straniero e venne compreso nella generale appellazione e qualificazione di cittadino» con la conseguenza che «si accomunarono agli ebrei tutti i vantaggi sociali» (Cattaneo 1860: 11). Con l'emancipazione, dunque, anch'essi ebbero accesso alla proprietà dei beni immobili. Con l'avvento di Napoleone, venne riunito a Parigi un Grande Sinedrio volto a raccogliere le autorità religiose ebraiche europee che avrebbero dovuto deliberare su alcune questioni relative alla vita delle loro comunità ed ai rapporti con lo Stato in cui vivevano. Come sottolinea Bachi (1931: 252) però tale assemblea fu ben lungi da rappresentare l'ebraismo mondiale ma rappresentò soltanto quello francese e italiano: Bachi si spingeva ad ipotizzare che l'intimo desiderio di chi aveva convocato l'assemblea fosse quello di sentirsi rispondere che i testi sacri ebraici interdicevano loro l'ingresso nella vita civile e avere così un facile pretesto per escluderli. Al contrario, nel Decreto emanato dal Grande Sinedrio il 4 febbraio 1807 si invitavano, all'art. VIII, i correligionari ad «acquistare beni stabili anche per affezionarsi vieppiù alla patria» (Mantelli 1843: 130).

La possibilità di acquistare e detenere beni immobili venne così estesa anche al Piemonte dominato dai francesi: con la Restaurazione, furono emanate le Regie Patenti del 1 marzo 1816 che ripristinarono alcuni degli antichi doveri imposti alla popolazione ebraica, come quello di ritirarsi all'interno del ghetto alla sera, ma mantennero alcune conquiste per cui non fu ripristinato l'obbligo di portare un segno distintivo e fu consentito di continuare ad esercitare arti e mestieri. Con riguardo alla proprietà immobiliare, però, fu imposto di vendere i beni immobili acquisiti durante la dominazione francese entro il termine di cinque anni. Con le Regie Patenti del 1822 fu rinnovato il limite di accesso alla proprietà immobiliare per la popolazione ebraica (Vigna, Aliberti 1848: 15).

Ancora una volta, così, pur essendo stati dichiarati sudditi, agli ebrei era impedita una piena partecipazione alla vita sociale e politica del paese: solo con l'emancipazione ad opera di Carlo Alberto nel 1848 si concluse il lungo e travagliato percorso che portò gli ebrei al godimento dei diritti civili e politici e all'abbandono della condizione di 'stranieri in patria'.



### Bibliografia

- ALLEGRA L. (1996), *Identità in bilico. Il ghetto ebraico di Torino nel Settecento*, Torino, Silvio Zamorani editore.
- ANFOSSI M. D. (1914), *Gli ebrei in Piemonte. Loro condizioni giuridico-sociali dal 1430 all'emancipazione*, Torino, Tipografia Giuseppe Anfossi.
- ARTOM E. (1950), *Gli ebrei nel Settecento*, in «La Rassegna Mensile di Israel», terza serie, 16/1 (gennaio), pp. 23-3.
- BACHI R. (1931), *Napoleone e gli ebrei*, in «La Rassegna Mensile di Israel», seconda serie, 5/6 (settembre-ottobre), pp. 248-255.
- BURAGGI C. (1940), *Gli Statuti di Amedeo VIII di Savoia del 31 luglio 1403*, Torino, Reale Accademia delle scienze.
- BORELLI G.B. (1681), *Editti antichi e nuovi dei sovrani principi della real casa di Savoia delle loro Tutrici e de' Magistrati di qua dai monti*, Torino, per Bartolomeo Zappata Libraro di S.A.R.
- CATTANEO C. (1860), *Memorie di economia pubblica dal 1833 al 1860*, Milano, Libreria di Francesco Sanvito.
- CIBRARIO L. (1855), *Origini e progresso delle istituzioni della monarchia di Savoia*, Torino, Stamperia reale.
- COLOMBO D., *Il ghetto di Torino ed il suo antico cimitero*, in «La Rassegna Mensile di Israel», terza serie, 41/5-6 (Maggio-Giugno), pp. 311-317.
- DE VATEL E. (1773), *Le droit des gens ou principes de la loi naturelle*, Neuchâtel, Imprimerie de la Société typographique.
- DUBOIN F.A. (1825), *Raccolta per ordine di materie delle leggi, provvidenze editti, manifesti ecc. pubblicati dal principio dell'anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real casa di Savoia per servire di continuazione a quella del senatore Borrelli*, vol. II, Torino, Stamperia Davide E. Picco.
- DUBOIN F.A. (1829), *Raccolta per ordine di materie delle leggi, provvidenze editti, manifesti ecc. pubblicati dal principio dell'anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real casa di Savoia per servire di continuazione a quella del senatore Borrelli*, vol. VII, Torino, Vittorio Picco.
- FOÀ S. (1955), *Banchi e banchieri ebrei nel Piemonte dei secoli scorsi*, in «La Rassegna Mensile di Israel», terza serie, 21/3 (marzo), pp. 85-97.
- FOÀ S. (1963), *Vicende del ghetto ebraico di Torino*, Casciago, La lucciola.
- GAMBINI F. (1834), *Della cittadinanza giudaica*, Torino, Tipografia di G. Pomba.
- GORIA F.A. (2018), *L'avvocatura dei poveri. Vicende del modello pubblico dal Piemonte all'Italia*, Bologna, il Mulino.
- LARAS G. (1968), *Intorno al «ius cazacà» nella storia del ghetto di Ancona*, in «Quaderni storici delle Marche», 3/7 (gennaio), pp. 27-55.
- LUZZATTO A. (1977), *L'insediamento degli ebrei in Piemonte durante il secolo XV*, in «La Rassegna Mensile di Israel», terza serie, 43/5-6 (maggio-giugno), pp. 279-292.
- MANTELLI C. (1843), *Giurisprudenza del codice civile e delle altre leggi dei Regi Stati ossia collezione metodica e progressiva delle decisioni e sentenze*, vol. VII, Alessandria, Luigi Guidetti tipografo libraio.
- MARIETTI P. (1831), *Dieci giorni in Torino ossia descrizione antica e moderna della città*, Torino, Pietro Marietti.

- MONTALCINI C. (1884), *Vicende delle pubbliche libertà in Piemonte dai primi tempi di casa Savoia ad Emanuele Filiberto*, Torino, Tipografia A. Locatelli.
- SOFFIETTI I., MONTANARI C. (2008), *Il diritto negli Stati sabaudi: fonti ed istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino, Giappichelli.
- VIGNA L., ALIBERTI V. (1846), *Dizionario di diritto amministrativo*, Vol. III, Torino, Tipografia Favale.
- VIGNA L., ALIBERTI V. (1848), *Della condizione attuale degli ebrei in Piemonte*, Torino, Tipografia Favale.
- VOLINO G. (1904), *Condizione giuridica degli Israeliti in Piemonte prima dell'emancipazione*, Torino, Tip. Lit. di Camilla e Bertolero di N. Bertolero.